



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail-gst: gst.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n. 19/GST del 23 gennaio 2020

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
COMUNICATO UFFICIALE N. 19/GST (2019/2020)

Si dà atto che il Giudice Sportivo Territoriale,
nella riunione tenutasi in Napoli il 23 gennaio 2020,
ha adottato le seguenti decisioni:

CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 11/ 1/2020

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 11/ 1/2020 REAL POGGIOMARINO - MARCIANISE

Il Sostituto Giudice Sportivo Avv. Porzia D'Arbitrio, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 62 del 16/1/2020 di questo C.R. Campania, letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Marcianise con il quale la stessa censura la decisione del Direttore di gara di espellere al 1° minuto del primo tempo di gioco il calciatore De Filippo Francesco, deducendo: "non riusciamo a comprendere il fallo commesso dal nostro atleta De Filippo Francesco così da estrarre il cartellino rosso per una espulsione assurda", e concludendo con la richiesta dell'annullamento della squalifica al calciatore in parola nonché la ripetizione della gara. Aggiungendo altresì di allegare anche copia video dei fatti oggetto di contestazione. Evocata la società controparte, la stessa inviava rituali controdeduzioni al reclamo proposto, rilevando la mancata notifica del reclamo ai sensi dell'art. 67, comma 2, CGS. Dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art. 67 CGS; esperiti gli opportuni accertamenti, ex officio, dall'istruttoria è emerso che il reclamo proposto dalla società Marcianise è stato regolarmente notificato alla società Real Poggiomarino. Infatti, vi è prova nel reclamo sia della accettazione, sia dell'avvenuta consegna (comunicazione PEC). Per quanto attiene al merito del reclamo proposto dalla società Marcianise, questo sostituto Giudice Sportivo rileva, preliminarmente, l'inammissibilità del video inoltrato come prova dei fatti, in quanto non rientra nelle casistiche previste dall'art. 58, commi 1 e 2 CGS. Letto il combinato disposto art. 65 comma 1 lettera b) che di seguito si riporta (i Giudici Sportivi giudicano, senza udienza e con immediatezza, in ordine: alla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento del di Gioco) nonché della Regola n. 5 del regolamento del Giuoco del calcio, richiamata anche citato articolo, letto altresì l'art. 61 comma 1 che conferisce al referto arbitrale ed ai suoi allegati valore di fonte di prova privilegiata; PQM il Sostituto Giudice Sportivo Avv. Porzia D'arbitrio delibera il rigetto del reclamo proposto dalla società Marcianise e per

l'effetto omologa il punteggio acquisito sul terreno di gioco di 1/0, in favore della società Real Poggiomarino; conferma i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo C.U.; ordina incamerarsi la tassa di reclamo.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Porzia d'Arbitrio**

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 28/12/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 28/12/2019 SESSANA - VIRTUS LIBURIA

Il Sostituto Giudice Sportivo Avv. Porzia D'Arbitrio, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 58 del 2/1/2020 di questo C.R. Campania, letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Virtus Liburia con il quale la stessa richiede l'applicazione dell'art. 55 NOIF (cause di forza maggiore) richiedendo la ripetizione della gara, comunicando la propria impossibilità di raggiungere l'impianto per la gara oggetto di reclamo in quanto l'autobus con cui i calciatori e i dirigenti della società Virtus Liburia viaggiavano, subiva un'avaria che ne impediva la marcia. A sostegno di ciò allegava al presente reclamo attestazione della stazione Carabinieri di Canello Arnone (comunicata a mezzo PEC) che rilevava l'avvenuto accertamento in data 28/12/2019 ore 14.20 in via Roma (Canello Arnone) dell'avaria del veicolo IVECO che trasportava la squadra Virtus Liburia; dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art. 67 CGS; esperiti gli opportuni accertamenti ex-officio, ritenuta valida la documentazione allegata, questo Sostituto Giudice delibera in applicazione dell'art. 55 NOIF la ripetizione della gara trasmettendo gli atti alla segreteria di questo C.R. Campania per i consecutivi adempimenti, dispone la restituzione della tassa di reclamo.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Porzia d'Arbitrio**

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 8/12/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 8/12/2019 S.S.GIUSEPPE SICONOLFI - VILLANOVA 2006

Il Sostituto Giudice Sportivo Avv. Porzia D'Arbitrio, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 48 del 12/12/2019 di questo C.R. Campania, preso atto del preannuncio di reclamo per la gara in epigrafe proposto dalla società Villanova 2006, in data 9/12/2019, rilevato che la società in parola non ha fatto pervenire reclamo nei modi e nei tempi previsti ex art. 67, comma 2, CGS, dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art. 67 CGS; PQM delibera l'inammissibilità del reclamo e per l'effetto omologa il punteggio acquisito sul terreno di gioco di 3/0, in favore della società S.S. Giuseppe Siconolfi; conferma i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo C.U.; ordina incamerarsi la tassa di reclamo.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Porzia d'Arbitrio**

Pubblicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 23 gennaio 2020.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**